



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00938/2026

Decisione n. 71

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE**

Composta da

Piero Sandulli - Presidente

Andrea Carbone - Relatore

Ermanno de Francisco

Michele Re

Giorgio Vercillo - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. **32/2026**, presentato, in data 24 aprile 2026, dal sig. **[omissis]**, assistito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via G. Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e

la **Procura Federale FIGC**, non costituitasi in giudizio,

con notifica effettuata anche

alla **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

e

al **Comitato Regionale Lazio FIGC-LND**, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento e/o la riforma

ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0102/CFA/2025-2026, pubblicata e notificata in data 26 marzo 2026, che, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, ha irrogato al sig. [omissis] la sanzione della inibizione per anni quattro per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in relazione al deferimento del Procuratore del 12 dicembre 2025.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 luglio 2026, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; l'avv. Giancarlo Viglione, per resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Andrea Carbone.

Premessa in fatto

1. La vicenda trae origine dalla segnalazione della Procura Generale dello Sport del CONI inviata alla Procura Federale FIGC, a seguito della pubblicazione su un noto quotidiano, nella cronaca di Roma - "Il Messaggero – Cronaca di Roma" - in data 24 giugno 2025, di un articolo - "Pomezia, estorsioni a un imprenditore - Il presidente del calcio a 5 tra gli indagati" - circa il coinvolgimento, unitamente ad altri, del sig. [omissis] in qualità di Presidente dell'A.S.D. Unipomezia 1938 in fatti estorsivi ai danni di un imprenditore locale, sig. [omissis], con il coinvolgimento anche di esponenti della malavita organizzata.

Da detta segnalazione è derivata l'apertura del procedimento con oggetto "*Accertamenti in merito alla gestione societaria da parte del sig. [omissis], presidente della società A.S.D. Unipomezia 1938*", nel corso del quale sono stati acquisiti dalla D.I.A. Centro operativo di [omissis], l'ordinanza di applicazione della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari (n. 16751/23 RG GIP – 21194/23) datata 3 giugno 2025 - poi revocata in obbligo di presentazione quotidiana - emessa anche nei confronti del sig. [omissis] in relazione a due capi di imputazione - *a) delitto ex art. artt. 81 capoverso, 110, 629, 1° e 2° comma, 416 bis.1 c.p.*, per aver costretto, con violenza e minaccia, l'imprenditore [omissis] a cedere la proprietà di tre unità immobiliari siti in Pomezia a prezzi vantaggiosi, trasferiti con atti del 30 novembre 2021, 24 febbraio 2022 e 9 novembre 2022, e a sottoscrivere contratti di sponsorizzazione in favore della ASD Unifortitudo Basket Pomezia per 30.000 Euro più IVA e della ASD Unipomezia Calcio a 5 per 70.000 Euro più IVA, quale corrispettivo della "protezione" offerta in suo favore, prospettando l'appartenenza a contesti criminali organizzati; *b) tentata estorsione*, in concorso con altre persone, sempre nei confronti del sig. [omissis], per la cessione a titolo gratuito, da parte di quest'ultimo, di un locale commerciale ad altro soggetto indagato - nonché il contratto di sponsorizzazione stipulato in favore della ASD Unipomezia Calcio a cinque, copia di documenti contabili relativi ai pagamenti avvenuti.

2. Da detto procedimento è derivato il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il CRL (prot. 15538/13 pfi 25-26/PM/ag del 12 dicembre 2025), per quanto interessa, tra gli altri, del sig. [omissis], per violazione dell'art. 4, 1° co., CGS, per avere lo stesso, in concorso con altri soggetti, costretto, utilizzando minacce, il sig. [omissis], legale rappresentante della Empire 2001 s.r.l., a sottoscrivere un contratto di servizi pubblicitari datato 1° novembre 2022 con la A.S.D. Unipomezia Calcio a 5 - con sede legale presso la Unipomezia 1938 e con presidenza affidata al figlio del sig. [omissis]; contratto che prevedeva il pagamento a tale società dell'importo

di Euro 70.000,00, del quale è stata corrisposta soltanto la somma di Euro 43.070,00, a titolo di sponsorizzazione, per la stagione sportiva 2022 - 2023.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, ha proscioltto i deferiti, ritenendo non raggiunta la prova adeguata in ordine alla colpevolezza, nell'ambito del procedimento sportivo, del sig. [omissis], per non essere stato provato il fatto che il contratto di sponsorizzazione fosse il prezzo pagato, a seguito di estorsione, dell'intermediazione per ottenere protezione da un sodalizio criminale, e ciò in considerazione dell'invito rivolto dal sig. [omissis] al sig. [omissis] di presentare denuncia ai Carabinieri in ordine agli episodi criminali verificatisi nei suoi cantieri.

3. Su appello del Procuratore Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, con la decisione n. 102/CFA-2025-2026 del 26 marzo 2026, ha riformato la sentenza di primo grado, e con ampia, puntuale, robusta e coerente motivazione, ha irrogato al sig. [omissis] la sanzione dell'inibizione di anni quattro, evidenziando con dovizia di riferimenti che l'ipotesi accusatoria fosse suffragata da prove sufficienti e che il comportamento dei deferiti non fosse conforme ai principi di correttezza e rettitudine posti a fondamento dell'ordinamento sportivo.

4. Con ricorso del 24 aprile 2026, il sig. [omissis] ha adito questo Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice di Giustizia Sportiva (da ora C.G.S.), della citata decisione della Corte Federale d'Appello, con completo annullamento della sanzione irrogata, ovvero, in subordine, con sua riforma, affidandolo ai seguenti motivi di diritto.

4.1. *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 del cgs in rapporto allo standard probatorio richiesto dall'ordinamento sportivo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare a carico del soggetto deferito”*: il ricorrente ha sostenuto la mancata violazione in concreto dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS e la non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sullo standard probatorio richiesto in materia di giustizia sportiva; principi viceversa ritenuti correttamente applicati dal giudice di primo grado, sostenendo che la sentenza gravata si sarebbe appiattita sull'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di [omissis] ed avrebbe decontestualizzato il materiale probatorio estratto dal procedimento penale senza avvedersi di dirimenti circostanze a discolpa del ricorrente (*primo motivo di ricorso*).

4.2. *“Violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di presunzioni”*: il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 54, comma 1, CGS ed ha sostenuto che la Corte Federale d'Appello avrebbe impropriamente utilizzato la tecnica delle presunzioni, in assenza di indizi gravi, precisi, e concordanti, risalendo dal fatto noto - la sottoscrizione in data 1° novembre 2022 del contratto

di sponsorizzazione tra la società Empire 2001 del sig. [omissis] e A.S.D. Unipomezia Calcio a 5 per il corrispettivo di 70.000,00 Euro - al fatto presupposto - la costrizione mediante minacce del sig. [omissis] effettuata da parte del sig. [omissis], in concorso con esponenti mafiosi - ancora una volta non valutando in modo complessivo e completo le acquisizioni penali.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso - *“Omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisi della controversia”* - il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, da parte del Giudice di secondo grado, di elementi rilevanti: le risultanze peritali secondo cui le somme pattuite per la vendita degli immobili sarebbero congrue rispetto al valore di mercato dei beni; le segnalazioni alle forze dell'ordine da parte del ricorrente circa gli episodi di minacce subiti dal sig. [omissis]; il tentativo del sig. [omissis] di screditare il sig. [omissis] per coprire i propri inadempimenti contrattuali; la congruità degli importi di sponsorizzazione in considerazione della circostanza del passaggio in C/1 della associazione; la tardività del recupero coattivo del credito.

5. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) eccependo anzitutto l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a richiedere a questo Collegio la rivalutazione del materiale probatorio già oggetto dell'esame dei giudici di merito, e comunque, nel merito, l'infondatezza di tutti i motivi dedotti, insistendo per la conferma della sentenza della Corte Federale e rilevando: quanto al primo motivo, la sufficienza dello standard probatorio disponibile ai fini del riconoscimento della responsabilità disciplinare del sig. [omissis]; quanto al secondo motivo, la serietà e graniticità degli elementi a carico della posizione del sig. [omissis] in ordine alle intese minatorie ai danni del sig. [omissis], in forza della documentazione probatoria disponibile al momento del giudizio; quanto al terzo motivo, l'ampia motivazione della sentenza gravata con espresso richiamo sia alle prove ritenute più attendibili e fondanti sia a quelle - allegate per escludere la responsabilità del sig. [omissis] - disattese.

6. Con memoria per l'udienza, il ricorrente, in primo luogo, ha contestato l'eccezione formulata dalla FIGC sulla inammissibilità del ricorso, sostenendo di non aver richiesto al Collegio una mera rivalutazione delle prove assunte nei pregressi giudizi, ma di aver dedotto insufficienza di motivazione su punti decisivi della controversia. In secondo luogo, ha ribadito la dedotta decontestualizzazione delle fonti di prova ed il preteso accantonamento di prove a favore del ricorrente, insistendo sul fatto che il sig. [omissis] in diverse occasioni avrebbe segnalato ai Carabinieri le vicende di cui era vittima il sig. [omissis], come risulterebbe dalle sommarie informazioni rese dal Lgt [omissis]. Infine, ha contestato l'impianto accusatorio illustrato in sentenza, evidenziando che sig. [omissis] non avrebbe mai affermato la frase *“tu tiene di più alla famiglia o ai tuoi immobili”*, pronunciata invece da terzi.

7. All'udienza del 29 luglio 2026, le parti hanno insistito nelle relative conclusioni.

Considerato in diritto

I. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti allo standard probatorio richiamato a sostegno della colpevolezza del ricorrente e alla sua valutazione nella sentenza gravata, sia sotto il profilo della presunta mancata violazione da parte dei giudici di secondo grado dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché della presunta non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prove (primo motivo di ricorso), sia sotto il profilo della pretesa non corretta applicazione della tecnica delle presunzioni, mancando, nella specie, indizi gravi, precisi, e concordanti (secondo motivo di ricorso).

Detti motivi di ricorso, primo e secondo, sono inammissibili. Con essi infatti - come peraltro rilevato dalla resistente FIGC - il ricorrente mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione, da parte di questo Collegio, del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, a suo dire inidoneo a dimostrare la responsabilità del ricorrente; materiale probatorio che viceversa - congruamente e complessivamente esaminato nella sentenza gravata - ha consentito di accertare, in sede di merito, la responsabilità del ricorrente e di confermare la legittimità della relativa sanzione, data la gravità delle condotte tenute.

In merito al c.d. standard probatorio, proprio del procedimento di giustizia sportiva, appare sufficiente richiamare l'orientamento costante - al quale si intende aderire - secondo il quale *«il principio probabilistico proprio della giustizia sportiva poggia su due postulati: il primo è quello del “più probabile che non”; il secondo è dato dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti che conferiscono dignità di prova a circostanze o fatti esaminati dal giudice e che contribuiscono alla formazione del ragionevole e confortevole convincimento»* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo). Detta pronuncia ha chiarito che, nell'attuale sistema disegnato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, il principio del “più probabile che non” ha trovato, anche grazie al richiamo testuale alle norme processualcivilistiche, una applicazione ancor più puntuale e articolata, muovendo dal presupposto della differenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo. In ambito sportivo, lo *standard* probatorio richiesto non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, propria del diritto penale, essendo sufficiente, invece, che tale livello sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Pertanto, in ambito sportivo va ritenuto adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento

in ordine alla commissione dell'illecito. A tale proposito, la decisione richiama l'orientamento della Suprema Corte, laddove fa riferimento all'applicazione, oltre che del criterio probabilistico, anche del principio della "probabilità prevalente", che impone al giudice, prima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere, tra queste, "quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" (così, Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25884; *idem* 7 marzo 2022, n. 7355).

Questo Collegio non può che rilevare come la Corte di Appello, sia con riferimento allo standard probatorio, sia con riferimento al principio di presunzione, nella sentenza gravata, abbia fatto corretta applicazione, a fronte di un corredo probatorio circa la gravità, precisione e concordanza delle prove a carico della responsabilità dell'incolpato, anche alla luce di quanto già osservato in ordine alla completezza dell'esame dello standard probatorio a disposizione.

Del resto, le contestazioni che il ricorrente adduce in ordine al "peso" pretesamente sproporzionato dato nella sentenza gravata all'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di [omissis] e la pretesa mancata valutazione di circostanze dirimenti a discolta del ricorrente - oltre a non trovare positivo riscontro nella motivazione della sentenza gravata, la quale dimostra di aver valorizzato "la convergenza plurima delle fonti di prova", come si vedrà *infra* - sono ascrivibili ad elementi sostanzialmente propri del merito della vicenda, sul quale, come noto, non può pronunciarsi questo Collegio.

È costante, infatti, sul punto, la giurisprudenza - dalla quale non si ritiene di doversi discostare - secondo la quale *"i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale oblitterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 82; v. anche, più di recente, nello stesso senso, *id.* decisione 10 giugno 2025, n. 43).

II. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Questo Collegio non può che rilevare come - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - nella sentenza gravata la Corte ha puntualmente analizzato il quadro indiziario e probatorio a disposizione, ritenendolo correttamente avente il grado di certezza richiesto dall'ordinamento sportivo per fondare un provvedimento disciplinare e soffermandosi in particolare anche sulla inidoneità delle argomentazioni circa le prove addotte a scarico.

Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nella sentenza, se, da un lato, si afferma correttamente che “gli elementi di prova a carico del [omissis] deferito emergono, essenzialmente dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [omissis] in data 3 giugno 2025 nel procedimento n. 16571/2023”, dall'altro lato, si evidenzia, con limpida chiarezza, che “non sono decisivi” gli argomenti che hanno portato alla assoluzione del sig. [omissis] in primo grado.

Numerosi sono i passaggi della sentenza gravata che giustificano l'irrogazione della sanzione alla luce del materiale probatorio disponibile. Si tratta: delle *“molteplici denunce del [omissis] presentate a numerosi organi di polizia tra gli anni 2015 – ed il 24.4.2024 che hanno trovato adeguata conferma sia nell'attività di intercettazione sia nei sopralluoghi e verifiche compiute dalla Polizia giudiziaria”*; delle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza cautelare; della non riconducibilità della nota del Comando provinciale dei Carabinieri in data 26 aprile 2023 alle indagini - viceversa condotte dalla DIA di [omissis] - in conseguenza delle quali è derivato il procedimento disciplinare oggetto di causa; della insufficienza della attenuazione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP; della sproporzionalità della somma oggetto del contratto di sponsorizzazione, anche alla luce dei contratti stipulati in atti precedenti, e così via.

Pertanto, la sentenza gravata è esente da qualsivoglia censura in ordine a presunte omissioni e/o insufficienze della motivazione, avendo, come visto, preso posizione sulle prove ritenute necessarie e sufficienti per giustificare la irrogazione della sanzione a carico del ricorrente. Valutazione sulle prove, che, per quanto attiene al merito della vicenda, è estranea alla possibilità di rivalutazione da parte di questo Collegio.

E ciò, nel rispetto del principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice forma il proprio coinvolgimento sulla base delle prove e delle argomentazioni che ritiene più attendibili, dandone opportuna indicazione in sentenza (per tutte, Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19 - Pres. Franco Frattini, Rel. Attilio Zimatore, secondo cui *«Il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle*

risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l'impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità». Nello stesso senso: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 febbraio 2017, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 ottobre 2016, n. 53; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 21 giugno 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 gennaio 2016, n. 4).

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed infondato il terzo.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Andrea Carbone

Depositato in Roma, in data 25 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face